

(N. 1559)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1981

Intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione finanziaria delle società controllate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema ha raggiunto un tale limite di precarietà da porre in dubbio la sopravvivenza giuridica delle società stesse e, di conseguenza, la possibilità della salvaguardia dell'occupazione degli addetti al settore cinematografico pubblico.

Va, in proposito, tenuta nella dovuta considerazione l'importanza che l'attività cinematografica riveste nell'ambito territoriale di Roma, quale una delle poche attività non terziarie insite nel tessuto sociale della Capitale.

La forzata cessazione dell'attività delle società controllate dall'Ente cinema — do-

vuta all'attuazione delle norme del codice civile, il cui rispetto potrebbe essere imposto, nelle condizioni attuali di inadempienza, da chiunque dei creditori — comporterebbe un depauperamento di maestranze specializzate, impianti e tecnologie, unici in Italia e connaturati ad un tipo di lavorazione specifico in quanto fondato per gran parte su doti personali, causando un ulteriore arretramento in un settore, quale quello cinematografico, nel quale il nostro Paese ha sempre goduto di una posizione di indiscusso prestigio internazionale.

L'insicurezza, nei lavoratori, per la conservazione del posto di lavoro e la corrispondenza delle retribuzioni determina, inoltre, uno stato di tensione nell'interno delle azien-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

de del Gruppo cinematografico pubblico, che si ripercuote negativamente sulle capacità produttive di queste ultime, già di per sè, per i motivi su esposti, ridotte al minimo.

In tale quadro le possibilità di accordo tra le forze politiche e sociali, per raggiungere una soluzione modificativa dell'intero assetto del settore cinematografico pubblico, non hanno ottenuto sinora la necessaria convergenza.

In attesa che possa chiarirsi la situazione come sopra posta in luce e mentre si ricercano soluzioni alternative a quelle sinora perseguite, anche attraverso la modifica degli strumenti statutari, al fine di conse-

guire una maggiore democraticizzazione degli organi ed un loro assetto più consono alle funzioni culturali proprie del settore, il Governo ha predisposto il presente disegno di legge che autorizza l'erogazione all'Ente cinema di lire 4 miliardi onde consentire a quest'ultimo — nella sua qualità di azionista unico — di far fronte alle inderogabili necessità delle società da esso controllate.

In ragione dell'urgenza che caratterizza il disegno di legge, per le ragioni sopra esposte, è previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nelle aziende controllate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema e per consentire la prosecuzione dell'attività nelle aziende stesse è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da assegnare all'Ente autonomo di gestione per il cinema onde fronteggiare gli impegni contrattuali assunti dall'Ente stesso e dalle società in esso inquadrate, con priorità per quelli attinenti al personale dipendente.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento concernente conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.